



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 31-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 19:30 a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Moretti Elio	Presente	Marcionni Donatella	Presente
Opiatti Ermanno	Presente	Joli Nicoletta	Presente
Saini Ivano	Presente	Moretti Franco	Assente
Filippini Ivan	Presente	Rainoldi Claudio	Assente
Pedroli Paolo	Presente		

Presenti...: 7

Assenti....: 2

Il **SEGRETARIO COMUNALE, Faldetta Dott.ssa Mirella**, provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Moretti Elio**, nella sua qualifica di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, in oggetto individuata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente relativa all'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, nei termini e con le motivazioni riportate nel testo e con quanto alla stessa allegato;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'area competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e qui allegati;

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto, nei termini e con le motivazioni ivi riportate e con quanto alla stessa allegato, rendendola parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

INDI, IL CONSIGLIO COMUNALE

successivamente, considerata l'urgenza di procedere con gli adempimenti successivi, CON ULTERIORI VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in forma palese, in accoglimento di quanto proposto;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Moretti Elio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2022

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

01-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

Allegato A

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
--

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 30-05-2022

Il Responsabile del Servizio

Pedroli Paolo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

Allegato A

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
--

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità contabile.

Teglio, 30-05-2022

Il Responsabile del Servizio

Pedroli Paolo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la delibera dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di “approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” con la quale Arera ha approvato un nuovo metodo tariffario apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 3/08/2021 che ha approvato il metodo tariffario (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della citata Legge n. 147/2013, le tariffe sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamata la propria deliberazione adottata nella odierna seduta con la quale è stato approvato e validato il Piano Economico finanziario per un valore complessivo di € 640.732,00 relativo all'annualità 2022;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/04/2020, modificato con deliberazione del C.C. n. 21 del 21/09/2020 e ulteriormente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2021;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- il comma 683 del suddetto articolo, che recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia... omissis.»;

Tenuto conto che secondo quanto previsto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Considerato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Visto l'Art.13, comma 1, del D.L. 4 del 27/01/2022, che prevede l'utilizzo per l'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 come segue: “Le risorse del fondo di cui all'[articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sono vincolate alla finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta [legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui sono state assegnate.”

Ritenuto di prevedere, sulla base del combinato disposto del D.L. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 26 bis del regolamento TARI, un'apposita agevolazione delle tariffe per le utenze non domestiche, che durante l'emergenza COVID-19 sono state interessate dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti che abbiano determinato un significativo impatto sulla gestione nella misura seguente:

- azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo soggetto a restrizioni nel limite massimo di 160 giorni.

Evidenziato che:

- la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle riduzioni per restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività di cui sopra, dovrà essere dichiarata su apposito modello da consegnare all'Ufficio Tributi del comune ad eccezione delle attività che ricadono nelle sotto riportate categorie per le quali la riduzione è applicata d'ufficio:

CAT.	DESCRIZIONE
1)	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2)	Campeggi, impianti sportivi, sale da gioco;
5)	Alberghi con ristorante;
6)	Alberghi senza ristorante, rifugi alpini, case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie;
16)	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, pizza al taglio;
17)	Bar, caffè, pasticceria;

Dato atto che, in attuazione del D.L. n. 73 del 25/05/2021 e dell'art. 26 bis del Regolamento TARI e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della l. 147/2013, l'onere finanziario per le suddette riduzioni/agevolazioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta presuntivamente ad € 16.185,00, al netto dell'addizionale provinciale, e che tale somma troverà copertura nell'apposito capitolo di bilancio finanziato con le risorse iscritte nell'avanzo vincolato derivante dai trasferimenti concessi per riduzioni TARI da covid-19, nell'anno 2020 e 2021;

Ritenuto di intervenire altresì a favore delle utenze domestiche meritevoli di maggior tutela a seguito dell'emergenza COVID-19, adottando criteri necessari per l'individuazione dei beneficiari, riconoscendo nello specifico:

- la riduzione del 45% della tariffa variabile per i contribuenti che versano in condizioni di disagio a causa dell'emergenza COVID-19 (disoccupazione, riduzione di orario, ecc.) che presentino domanda con un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 8.265,00, esclusivamente per l'immobile oggetto della tassa nel quale il richiedente risiede anagraficamente e con l'inesistenza di morosità pregresse;

Dato atto:

- che il costo complessivo delle riduzioni concesse alle utenze domestiche verrà finanziato con risorse iscritte nell'avanzo vincolato derivante dai trasferimenti concessi per riduzioni TARI legate all'emergenza da covid-19, nell'anno 2020;
- che in caso di domande eccedenti il fondo sopra richiamato si provvederà ad evadere le richieste pervenute procedendo in ordine crescente di ISEE e cronologico di presentazione delle domande al protocollo dell'ente;

Dato atto che le riduzioni che si intendono adottare avranno efficacia straordinaria solo per l'anno 2022 essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dai contribuenti TARI;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che le entrate tariffarie massime applicabili, nel rispetto del limite crescita meglio evidenziato nella relazione di accompagnamento al PEF finale, è di Euro 595.698,00, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, di € 594.041,00 di cui € 461.775,00 relative ai costi variabili ed Euro 132.266,00 relative ai costi fissi;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla *potenzialità di produzione dei rifiuti come segue*:

- 80,50% a carico delle utenze domestiche;
- 19,50% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che:

- Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (ka e Kb) di produttività in maniera diversa sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa in modo da mantenere un'omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle diverse fasce di utenza;
- Per le utenze non domestiche sono stati utilizzati dei coefficienti di produttività (Kc e Kd) di cui al D.P.R. n. 158/1999, sia per la parte fissa che per la parte variabile, in misura diversa tra le varie categorie, in sede di prima applicazione del tributo; si è inoltre tenuto conto della realtà territoriale e della necessità di mantenere un'omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 30 settembre 2022
- seconda rata: 02 dicembre 2022;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2022.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, considerato che con le disposizioni previste dal D.L. 18/2020 e s.m.i. è stata disposta la proroga al 31 luglio 2020 termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio in data 26 ottobre 2021, delibera n. 122, sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, di cui all'art. 151 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato prima con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30/12/2021) differito al 31 marzo 2022 e successivamente in applicazione dell'art. 3, comma 5-septiesdecies e comma 5-duodevices del “Milleproroghe 2022” posticipato al **31 maggio 2022**, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati approvato con delibera nella seduta odierna;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio nella misura del 4%;
- 6) di riconoscere sulla base del combinato disposto del D.L. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 26 bis del regolamento TARI, un'apposita agevolazione delle tariffe per le utenze non domestiche, che durante l'emergenza COVID-19 sono state interessate dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti che abbiano determinato un significativo impatto sulla gestione nella misura seguente:
 - azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo soggetto a restrizioni nel limite massimo di 160 giorni.
- 7) di evidenziare che:
 - la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle riduzioni per restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività di cui sopra, dovrà essere dichiarata su apposito modello da consegnare all'Ufficio Tributi del comune ad eccezione delle attività che ricadono nelle sotto riportate categorie per le quali la riduzione è applicata d'ufficio:

CAT.	DESCRIZIONE
3)	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
4)	Campeggi, impianti sportivi, sale da gioco;
5)	Alberghi con ristorante;
6)	Alberghi senza ristorante, rifugi alpini, case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie;
16)	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, pizza al taglio;
17)	Bar, caffè, pasticceria;

- 8) di dare atto che, in attuazione del D.L. n. 73 del 25/05/2021 e dell'art. 26 bis del Regolamento TARI e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della l. 147/2013, l'onere finanziario per le suddette riduzioni/agevolazioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta presuntivamente ad € 16.185,00, al netto dell'addizionale provinciale, e che tale somma troverà copertura nell'apposito capitolo di bilancio finanziato con le risorse iscritte nell'avanza vincolato derivante dai trasferimenti concessi per riduzioni TARI da covid-19, nell'anno 2020 e 2021;
- 9) di ritenere di intervenire altresì a favore delle utenze domestiche meritevoli di maggior tutela a seguito dell'emergenza COVID-19, adottando criteri necessari per l'individuazione dei beneficiari, riconoscendo nello specifico:
 - la riduzione del 45% della tariffa variabile per i contribuenti che versano in condizioni di disagio a causa dell'emergenza COVID-19 (disoccupazione, riduzione di orario, ecc.) che presentino domanda con un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 8.265,00, esclusivamente per l'immobile oggetto della tassa nel quale il richiedente risieda anagraficamente e con l'inesistenza di morosità pregresse;
- 10) di dare atto:
 - che il costo complessivo delle riduzioni concesse alle utenze domestiche verrà finanziato con risorse iscritte nell'avanzo vincolato derivante dai trasferimenti concessi per riduzioni TARI legate all'emergenza da covid-19, nell'anno 2020;

- che in caso di domande eccedenti il fondo sopra richiamato si provvederà ad evadere le richieste pervenute procedendo in ordine crescente di ISEE e cronologico di presentazione delle domande al protocollo dell'ente;
- 11) di dare atto che le riduzioni che si intendono adottare avranno efficacia straordinaria solo per l'anno 2022 essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dai contribuenti TARI;
 - 12) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - prima rata: 30 settembre 2022
 - seconda rata: 02 dicembre 2022
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2022
 - 13) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - 14) di caricare nella piattaforma on line di ARERA la presente deliberazione;
 - 15) di demandare al responsabile del servizio economico sociale-finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - 16) di prendere atto che, a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Successivamente il Consiglio comunale, constatata l'urgenza

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex artt. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii..

UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA

n. componenti il nucleo familiare	Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti)	Quota fissa utenza domestica Euro/mq
1 componente	0,84	0,210710
2 componenti	0,98	0,245828
3 componenti	1,08	0,270913
4 componenti	1,16	0,290980
5 componenti	1,24	0,311048
6 o più componenti	1,30	0,326099

UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE

n. componenti il nucleo familiare	Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti)	Quota variabile utenza domestica Euro/utenza
1 componente	0,86	43,74
2 componenti	1,60	81,37
3 componenti	1,80	91,54
4 componenti	2,20	111,89
5 componenti	2,90	147,49
6 o più componenti	3,40	172,92

UTENZA NON DOMESTICA

		PARTE FISSA		PARTE VARIABILE		
N. categoria	Attività	Kc (coeff. potenzi ale di prodüz.)	Quota fissa Euro/mq	Kd (coeff. di prodüz. Kg/mq. anno)	Quota variabile Euro/mq	TARIFFA TOTALE (fissa + variabile)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,218049	4,20	0,757352	0,975401
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili, sale da gioco	0,80	0,342038	6,55	1,181108	1,523146
3	Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio, depositi materiali edili, autotrasporti, magazzini senza vendita diretta	0,63	0,269355	5,20	0,937674	1,207028
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,183845	3,55	0,640143	0,823988
5	Alberghi con ristorante	1,33	0,568638	10,93	1,970918	2,539556
6	Alberghi senza ristorante, rifugi alpini, case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie.	0,91	0,389068	7,49	1,350611	1,739679
7	Case di cura e riposo, colonie, caserme e convivenze	1,00	0,427547	8,19	1,476836	1,904383
8	Uffici, agenzie	1,13	0,483128	9,30	1,676994	2,160122
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	0,247977	4,78	0,861939	1,109916
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	0,474577	9,12	1,644536	2,119113
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria	1,52	0,649872	12,45	2,245007	2,894879
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista,	1,04	0,444649	8,50	1,532736	1,977385

	lavanderia					
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,16	0,495955	9,48	1,709451	2,205406
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,389068	7,50	1,352414	1,741482
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di produzione prodotti dolciari, az. Vinicole	1,09	0,466026	8,92	1,608471	2,074497
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, pizza al taglio	2,90	1,239886	23,80	4,291661	5,531547
17	Bar, caffè, pasticceria	2,18	0,932053	17,89	3,225958	4,158011
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie	2,38	1,017562	19,55	3,525293	4,542855
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	1,115898	21,41	3,860692	4,976590
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,62	1,547720	29,83	5,379002	6,926722
21	Discoteche, night-club	1,64	0,701177	13,45	2,425329	3,126506



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 31-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 01-06-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 01-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234
- P.IVA 00114190143 - Codice Fiscale. 83000770145
www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 31-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2022

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 31-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*
